




TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 9/11/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7693 /2017 vertente

TRA



rappresentati dall'avvocato **MAROTTA PASQUALE** dal quale è rappresentato e difeso, come in atti

RICORRENTE

E

MIUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in VIA A. DIAZ 11 80134



NAPOLI, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
NAPOLI, come in atti

RESISTENTI

OGGETTO. Dirigenti scolastici ex Presidi e RIA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.6.2017 i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dirigenti scolastici di scuola secondaria di primo e di secondo grado, provenienti dai ruoli e di carriera della pubblica docenza, adivano il giudice del lavoro chiedendo che fosse riconosciuto un trattamento retributivo maggiorato in misura corrispondente all'anzianità di servizio maturata nella precedente carriera docente, da calcolare con lo stesso metodo utilizzato per il calcolo della cd. R.I.A. (prevista dall'art. 39 del C.C.N.L. di categoria).

A sostegno delle proprie tesi evidenziavano una sperequazione retributiva "interna" rispetto agli altri dirigenti scolastici inquadrati in area V ma percettori, a parità di funzioni, della cd. "Retribuzione Individua/e di Anzianità" (cd. RIA) ovvero di un assegno ad personam (il cui riconoscimento era stato mantenuto solo per il personale in servizio alla data di stipula del C.C.N.L.) per: violazione del principio di parità di trattamento contrattuale, violazione del criterio di proporzionalità fra retribuzione e quantità e qualità de lavoro, violazione dei principio di uguaglianza.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il Ministero convenuto contestando la fondatezza delle avverse pretese (essendo la questione della perequazione stipendiale di natura squisitamente pattizia e, in ogni caso, eccependo la parziale prescrizione dei crediti azionati. Concludeva dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.

La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva discussa e decisa , previo deposito di note autorizzate, all'odierna udienza.

In ordine al mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA, prevista dall'an. 37, lett. c) del C.C.N.L. 1.3.2002) al momento del passaggio dalla carriera docente a quella di dirigente scolastico, nonché alla sperequazione retributiva conseguente sia al riconoscimento della stessa (cx art. 39 del medesimo 3 C.C.N.L.) agli ex presidi (ovverosia a coloro che erano diventati dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo), sia al riconoscimento di un assegno personale riassorbibile agli ex presidi incaricati, in proporzione all'anzianità conseguita nel ruolo di docente incaricato, giova in termini generali ricordare: che l'art. 37, comma 1, lett. e.), del C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica prevede che la "retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante" (cd. RIA), è parte integrante della retribuzione del dirigente scolastico;



che il successivo art. 39, comma 2, nell'abrogare definitivamente la progressione economica per anzianità, stabilisce, appunto, che al personale in servizio spetta un assegno individuale, denominato Retribuzione Individuale di Anzianità, corrispondente alla differenza tra la "posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1";

che l'art. 58 del C.C.N.L. dell'1.4.2006 riconosce, invece, ai soli dirigenti scolastici che al momento dell'assunzione svolgevano la funzione di Preside incaricato un assegno *ad personam*, inizialmente dichiarato come "riassorbibile" con gli aumenti dei successivi C.C.N.L. ma che di fatto è divenuto parte integrante della retribuzione degli ex docenti con incarico.

Così ricostruito il contesto regolamentare di riferimento, è innegabile la sussistenza, a parità di condizioni, di una rilevante differenziazione retributiva e di una disparità trattamento tra i tre "tipi" di "dirigente delle istituzioni scolastiche", a seconda della loro "origine dirigenziale", ovverosia della diversa epoca e/o della differente modalità di accesso alla dirigenza scolastica stessa.

Tale disparità di trattamento risulta non solo incongrua e sperequata in ragione della identità di posizione, funzione ed immissione nel ruolo di dirigente scolastico, ma anche in contrasto con le ragioni sottese al riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità e dell'assegno *ad personam*, in quanto entrambi gli emolumenti sono istituti contrattuali fondati sul riconoscimento dell'anzianità maturata nella funzione/carriera precedente a quella dirigenziale: nel primo caso la funzione/carriera direttiva, nel secondo la funzione/carriera docente con incarico di presidenza.

In particolare, quanto alla R.I.A., si osserva che il d.lgs. n. 29/1993 ha abrogato la progressione in carriera per anzianità, in particolare per i dirigenti; tale abrogazione è avvenuta per tutte le aree dirigenziali nell'ambito del primo contratto di natura privatistica, stipulato in applicazione del decreto, per l'area V del MIUR (quello relativo al biennio 2000/2001). Poiché ai dirigenti in servizio al momento della stipula del contratto non poteva essere sottratta una quota dello stipendio già in godimento, la parte di retribuzione legata all'anzianità venne trasformata in "assegno fisso" integrante una retribuzione individuale proporzionata all'anzianità maturata nella precedente carriera.

Per effetto del disposto del citato art. 39, dunque, per il calcolo della R.I.A. spettante ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex presidi deve tenersi conto di quanto previsto dal C.C.N.L. del 1997 per i dirigenti dell'Area I, utilizzando i valori riportati nell'ultima colonna della tabella A (C.C.N.L. 2001) e sottraendo il cd. "piede di hveiiio" dagli importi corrispondenti alle diverse classi stipendiali.

In applicazione dell'art. 58 del C.C.N.L. 2002/2005, invece, l'assegno *ad personam* è commisurato all'anzianità di servizio e spetta ai dirigenti scolastici vincitori del concorso riservato, che nell'anno scolastico precedente all'assunzione come dirigenti svolgevano la funzione di presidi incaricati e pertanto godevano di una retribuzione — composta dallo stipendio di docente (meno la retribuzione



professionale docente), dall'indennità di funzioni superiori e dall'indennità di direzione — complessivamente superiore a quella del dirigente scolastico, non comprensiva né della R.I.A. (riconosciuta solo agli cx presidi) né delle eventuali indennità riconosciute in sede di incarico. Di conseguenza, l'assegno in esame viene calcolato, alla data di assunzione delle funzioni di preside in qualità di dirigente scolastico, da parte del docente incaricato, mediante la sommatoria dello stipendio da docente, dell'indennità di funzioni superiori e della quota fissa integrante l'indennità di direzione, detraendo lo stipendio tabellare e la quota fissa della posizione.

Con tale criterio di calcolo è stata sostanzialmente riconosciuta anche ai dirigenti scolastici ex docenti con incarico di preside un emolumento assimilabile, per presupposti e quantità, alla R.I.A., che, come quest'ultima, conserva a tale categoria di dirigenti scolastici il riconoscimento dell'anzianità maturata (in questo caso nel ruolo e nella qualifica di docente).

Né a diversa conclusione potrebbe sul punto pervenirsi valorizzando la previsione della riassorbibilità di tale assegno in occasione della corresponsione degli aumenti dei successivi C.C.N.L., in quanto ciò non toglie rilievo alla circostanza per cui gli interessati ne beneficiano attualmente e continueranno a beneficiarne.

Così le cose, appare evidente la disparità di trattamento tra i predetti soggetti (beneficiari della R.I.A. e dell'assegno *ad personam*), da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall'altro, pur a parità di anzianità di servizio nel ruolo di docenti e della funzione dirigenziale svolta, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), nonché di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto (di cui all'art. 36 Cost.).

Infatti, pur nella palese identità dei presupposti connessi all'anzianità nella precedente funzione di docente, i dirigenti scolastici vincitori del concorso ordinario provenienti dalla carriera di docente, pur inquadrati nella medesima Area V del MIUR degli altri colleghi dirigenti scolastici, non beneficiano di riconoscimento alcuno dell'anzianità di servizio, sebbene maturata nel ruolo e nella funzione in precedenza esercitati.

Il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi che vanno ad integrare la retribuzione utile ai fini pensionistici e ad incidere sul trattamento di fine servizio per i dirigenti scolastici immessi nella funzione perché già presidi, ovvero perché vincitori di concorso riservato in quanto docenti con incarico di preside evidenzia, per altro verso, l'inidoneità, insufficienza ed inadeguatezza (art. 36 Cost.) della retribuzione erogata ai predetti ricorrenti (dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei docenti), in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto dai medesimi, in tutto identiche rispetto a quello svolto dagli altri dirigenti scolastici sopra elencati, la cui retribuzione risulta, invece, integrata dai predetti emolumenti.

A ciò si aggiunga che la stessa disciplina generale in materia di dirigenza pubblica sancisce che il dirigente debba essere retribuito in base al raggiungimento dei risultati stabiliti in contratto e alla valutazione positiva o negativa cui deve essere



sottoposto. Tale principio, di portata generale, viene ribadito con specifico riferimento al ruolo del dirigente scolastico dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 165/2001, attraverso il collegamento del ruolo e della funzione al risultato ed alla sua valutazione, il legislatore ha dunque inteso dare attuazione concreta al precetto costituzionale dell'art. 97, con la conseguenza che anche la retribuzione dei dirigenti viene ad essere ancorata ai parametri di efficienza ed efficacia previsti da tale norma.

Di conseguenza, se il parametro di determinazione del trattamento retributivo del dirigente scolastico è, alla stregua della disciplina richiamata, il perseguimento dei risultati, appare evidente la sperequazione connessa alla disparità di trattamento che assegna al dirigente scolastico, a parità di funzioni e responsabilità, elementi della retribuzione differenziati a seconda delle modalità di reclutamento. Per rispettare i succitati precetti costituzionali, invece, l'anzianità nel ruolo unico ed unificato del dirigente scolastico di nuova introduzione non può che essere uguale per tutti.

Per altro, nel settore scuola è sempre esistita una forma di riconoscimento dell'anzianità maturata nella carriera docente per coloro che entravano nella nuova carriera (prima direttiva e poi dirigenziale), anche in considerazione del fatto che per i docenti non è prevista alcuna forma di avanzamento in carriera, se non appunto la progressione economica per anzianità: anche prima della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, l'art. 486 del d.lgs. 297/1994 prevedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici (e dunque ai fini del trattamento retributivo proprio della nuova carriera direttiva), di metà del servizio prestato nella carriera di docente. Nel passaggio alla regolamentazione contrattuale, tale riconoscimento è rimasto mediante il meccanismo del cd. "maturato economico".

A ciò si aggiunga, sempre con riferimento alle posizioni dirigenziali del MIUR nelle aree contrattuali diverse dall'area V, che gli impiegati che assumono la qualifica di dirigente mantengono la R.I.A. in godimento, a carico della fiscalità generale. Per converso, né il C.C.N.L. del 2001 (il primo successivo alla cd. privatizzazione) né l'Accordo successivo dicono nulla in merito all'inquadramento economico dei dirigenti scolastici vincitori del concorso ordinario, riconoscendo soltanto — come già evidenziato — la R.I.A. agli ex presidi in servizio alla data di stipula del C.C.N.L. e l'assegno *ad personam* per gli ex docenti incaricati.

L'interpretazione delle norme contrattuali da parte del Ministero convenuto risulta, pertanto, discriminatoria e penalizzante per i predetti ricorrenti; né osta al riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità in favore dei dirigenti scolastici provenienti dalla carriera docenti l'assenza di previsione specifica nella contrattazione collettiva di riferimento, essendo possibile estrapolare, per il tramite di una interpretazione analogica, la relativa disciplina dai principi generali dell'ordinamento sopra citati (artt. 3, 36 e 97 Cost.) e dal sistema concernente il trattamento economico dei dirigenti scolastici, tutti appartenenti all'area V del MIUR.



Nella specie, dunque, risultano applicabili per analogia i criteri per il calcolo della R.I.A. che, per i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei presidi, furono codificati dal C.C.N.L. del 2001, stante l'identità di ruolo e di posizione tra i dirigenti scolastici ricorrenti (nominati a seguito di concorso pubblico), quelli nominati a seguito di concorso riservato ai docenti ex presidi incaricati e quelli provenienti dal ruolo soppresso dei presidi.

La parificazione dei dirigenti sotto l'aspetto giuridico non può che condurre alla parificazione economica, con la conseguenza che la retribuzione del dirigente scolastico vincitore del concorso ordinario non può essere inferiore a quella dei dirigenti scolastici provenienti da altri ruoli, atteso che, per tutti, l'inquadramento giuridico nel ruolo dirigenziale e la costituzione del rapporto di lavoro avviene con la sottoscrizione del medesimo contratto.

Assumendo, dunque, i valori del C.C.N.L. all'1.1.2001 ed utilizzando, per le ragioni testé esposte, il medesimo sistema di calcolo utilizzato per i dirigenti del MIUR delle altre aree, è possibile effettuare il calcolo della retribuzione individuale di anzianità spettante ai predetti ricorrenti, sulla base della diversa anzianità di servizio nel ruolo docente.

A tale fine, ben può farsi riferimento alle risultanze dei conteggi analitici ordinati dal Tribunale e depositati in sede di note autorizzate, non essendo stati in alcun modo contestati da parte convenuta ed apparendo correttamente sviluppati in applicazione dei predetti criteri e privi di errori logici o di calcolo.

Ai ricorrenti devono essere dunque corrisposte, ad integrazione dello stipendio e tenuto conto delle rispettive classi stipendiali, le indennità corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nella misura annua lorda posta a base del calcolo effettuato dal ricorrente, e dunque, **nei limiti dell'ultimo quinquennio** (avendo il Miur eccetto la prescrizione), corrispondenti alle seguenti complessive somme:

--



il tutto al lordo delle ritenute assicurative, previdenziali e fiscali di legge, nonché — trattandosi di rapporto di impiego pubblico — oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole porzioni annuali del credito al saldo.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. nella sua attuale formulazione, successiva alla modifica apportata dall'art. 45, comma 11°, L. 69/2009, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questione trattate alla luce dell'articolato sistema normativo, le spese della causa ben possono essere compensate tra i predetti ricorrenti nella misura della metà, ponendosi a carico di parte convenuta il residuo che, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà 3 e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive della parte, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché del numero dei ricorrenti aventi identica posizione processuale (n. 4) e delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale — n. 77 del 2.4.20 14, in vigore dal successivo 3.4.2014 e da applicarsi a tutte le liquidazioni successive a tale momento: art. 28 del d.m.) , si liquidano in complessivi euro 9.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del d.m.), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché oltre al rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.


P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt, 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento dei ricorsi, così provvede:

1. dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe a vedersi integrare la retribuzione per ciascun anno di servizio nel ruolo di dirigente scolastico, in misura corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) calcolata secondo i parametri di calcolo della stessa indicati dal C.C.N.L. di comparto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex presidi e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore dei predetti ricorrenti, delle seguenti somme:

--





il tutto al lordo delle ritenute assicurative, previdenziali e fiscali di legge, nonché oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole porzioni annuali del credito al saldo;

2. compensa in ragione della metà le spese di lite tra i ricorrenti, e per l'effetto, condanna il Ministero al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 9.540,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., nonché oltre al rimborso del contributo unificato versato, pari ad euro 259,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Aversa, 9/11/2018

Il giudice
dott.ssa Chiara Cucinella

